

**STATUTO**  
**REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO E. VENDRAMINI**

**PREMESSA**

Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle famiglie nella formulazione di proposte, nelle scelte di talune attività formative e in altri aspetti che riguardano i percorsi educativi garantendone la partecipazione negli organi collegiali e la possibilità di incontro nei colloqui programmati.

Una corresponsabilità educativa sancita ed esercitata all'interno della scuola, offre occasioni di incontro e di lavoro realmente privilegiate dove le diverse componenti possono esprimersi e dare il loro contributo, a vari livelli, confrontandosi tra loro e con le necessità ambientali e del territorio.

La corresponsabilità educativa comporta la collaborazione delle varie componenti all'interno degli organi collegiali per le competenze previste dall'apposito Regolamento.

Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell'agire stesso, ovvero l'educazione e l'istruzione in cui la scuola e la famiglia operano insieme nel rispetto di un progetto educativo e formativo comune.

**Art. 1 COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

La Associazione Comunità Educante Elisabetta Vendramini per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti alla gestione delle attività scolastiche ed educative dell'Istituto comprensivo, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana, con particolare riferimento al D.M. 267 del 29-11-2007 sulla parità scolastica, istituisce i seguenti organi collegiali:

- 1) Consiglio di Istituto, unico per tutti gli organi di scuola;
- 2) Collegio dei docenti unificato - Collegio dei docenti per ogni ordine di scuola;
- 3) Consiglio di classe;
- 4) Assemblee.

L'attività di tali organi è regolata dal presente Statuto- Regolamento.

**Art. 2 Finalità istituzionali**

La C.E.E.V. nelle sue attività scolastiche ed educative intende svolgere in senso positivo e dinamico la sua missione nella Chiesa, a servizio della Comunità locale, attraverso la promozione della persona alla luce dei principi educativi cristiani. Pertanto ogni atto iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Progetto Educativo di Istituto. Al suddetto Ente Gestore spettano il giudizio sull'eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.

## CONSIGLIO DI ISTITUTO

### Art. 3 Composizione

Il Consiglio di Istituto è composto da membri di diritto e membri eletti.

Sono membri di diritto:

- Il rappresentante dell'Ente Gestore/il Direttore, che ne è il Presidente;
- I coordinatori didattici.

Sono membri eletti:

- I rappresentanti dei docenti nella misura di 2 per la scuola primaria, 2 per la scuola secondaria di primo grado, 2 per il Liceo;
- I rappresentanti dei genitori nella misura di 2 per la scuola primaria, 2 per la scuola secondaria di primo grado, 1 per il Liceo;
- 1 rappresentante degli studenti per il Liceo;
- 1 rappresentante del personale non docente.

L'appartenenza ai rispettivi settori (primaria, secondaria di primo grado, Liceo) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del Consiglio d'Istituto. In caso di mutamento del settore, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro, si procederà alla sua sostituzione con un rappresentante della stessa componente e dello stesso settore che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento ed anche altri esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

### Art. 4 Attribuzioni

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Direttore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione dell'attività scolastica, nei limiti delle disponibilità di bilancio stabilite dall'Ente Gestore. In particolare:

- Elegge** nella prima seduta, tra i rappresentanti dei genitori i Vice-Presidenti (uno per ogni ordine di scuola) a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza relativa nella seconda;
- Adotta il Piano dell'Offerta Formativa** elaborato dai collegi dei docenti secondo quanto previsto dall'art.3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/2000);
- Esprime parere** sul regolamento interno della scuola, sui criteri per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso, la permanenza a scuola e l'uscita dalla scuola;
- Esprime parere** all'inizio di ogni anno scolastico sui criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività interscolastiche ed extra-scolastiche, visite guidate e viaggi di istruzione;
- Esprime parere** sull'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di autonomia;
- Promuove** contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- Promuove** la partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- Esprime parere**, su richiesta dei collegi dei docenti, in merito alle modalità di comunicazione scuola-famiglia;

- i) **Sostiene e promuove** iniziative assistenziali e benefiche;
- j) **Propone** all'amministrazione dell'Istituto indicazioni per acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi didattici, di prodotti multimediali e dotazioni librerie;
- k) **Offre suggerimenti** sui criteri generali relativi alla formazione delle classi;
- l) **Collabora** nella progettazione e realizzazione delle iniziative volte a diffondere la conoscenza della proposta educativa dell'Istituto sul territorio.

## **Art. 5 Funzioni del Presidente**

Il Presidente del Consiglio di Istituto designa, tra i membri del Consiglio stesso, un Segretario con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni e stabilire l'o.d.g. secondo le proposte pervenutegli.

Egli può essere coadiuvato per le loro specifiche competenze dai Coordinatori didattici.

## **Art. 6 Durata in carica del Consiglio di Istituto**

Il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. I Consiglieri che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti (cessazione di servizio scolastico per i docenti o di frequenza dell'alunno per studenti e genitori) o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive verranno sostituiti dal candidato di componente e settore che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

## **Art. 7 Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere**

Il Consiglio di Istituto dovrà riunirsi almeno due volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali della scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

Il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 10 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche *ad horam* e con qualsiasi mezzo.

Le proposte di argomenti per l'o.d.g. devono essere presentate in tempo utile al Presidente. Quest'ultimo nella convocazione indicherà l'o.d.g. e allegnerà eventuali documenti di cui sia previsto l'esame.

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione della carica dei Vice-Presidenti ed ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Per questioni specifiche relative al singolo ordine di scuola, il Consiglio di Istituto può essere convocato ulteriormente per settori separati, cioè in date ed orari diversi per ciascun settore di scuola. In questo

caso la riunione, presieduta dal Presidente, o su sua delega dal Coordinatore didattico, può prevedere una rappresentatività allargata come segue:

- 1 rappresentante dei genitori per classe (tra gli eletti nell'assemblea)
- 1 docente per classe (coordinatore)
- 1 studente per classe per la scuola secondaria di secondo grado (tra gli eletti nell'assemblea)

e avrà per il settore interessato tutti gli effetti della riunione del Consiglio di Istituto al completo. Uno dei membri fungerà da Segretario verbalizzante.

Il Consiglio d'Istituto di settore, nella fedeltà alle linee indicate dal Consiglio di Istituto e per la durata di 1 anno, si occuperà delle problematiche specifiche del singolo ordine di scuola, curando in modo particolare l'operatività e la concretizzazione delle iniziative.

## **CONSIGLIO DI CLASSE**

### **Art. 8 Composizione**

I Consigli di classe sono composti dai docenti di ogni classe e da due rappresentanti dei genitori eletti nell'assemblea di classe di inizio anno scolastico. Al Liceo ai due rappresentanti dei genitori si aggiungono due rappresentanti degli studenti.

I Consigli di classe sono presieduti dal Coordinatore didattico o, su sua delega, dal vicario o da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario del Consiglio di classe sono attribuite dal Coordinatore didattico ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di classe dura in carica un anno ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. In caso di dimissioni o di decadenza di un rappresentante eletto si procede alla sua sostituzione con il candidato che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

L'insieme dei rappresentanti di classe costituisce il **Comitato dei Genitori** che, oltre ad essere il corpo elettorale attivo per la nomina dei rappresentanti del Consiglio di Istituto unificato (scelti tra i rappresentanti d'Istituto di settore), collabora con la Direzione e col Consiglio stesso per:

- le iniziative di promozione e visibilità sul territorio della scuola;
- gli incontri formativi per i genitori;
- gli appuntamenti conviviali e ricreativi
- e ogni altra attività per cui si ravvisi l'opportunità del suo coinvolgimento.

### **Art. 9 Competenze**

I Consigli di classe si riuniscono almeno quattro volte l'anno col compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, all'adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi, disciplina e rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative al coordinamento didattico, ai rapporti disciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di classe con la partecipazione dei soli docenti.

Le convocazioni dei Consigli di classe dovranno esplicitare, data la materia all'ordine del giorno, se è prevista la presenza dei rappresentanti dei genitori e, per il Liceo, degli studenti. Tale presenza deve essere comunque prevista almeno due volte l'anno.

La presenza dei genitori e, per il Liceo, degli studenti, al Consiglio di classe può essere estesa a giudizio del Coordinatore didattico, a tutti i componenti dell'Assemblea di classe.

## **COLLEGIO DEI DOCENTI**

### **Art. 10 Composizione e riunioni**

Il Collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli ordini di scuola. È presieduto dal Coordinatore didattico/Preside. Esercita le funzioni di segretario un docente che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il coordinatore didattico/preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte all'anno.

**Può articolarsi per ordine di scuola a seconda delle esigenze o delle competenze proprie attribuite dalla normativa scolastica. In questo caso è presieduto dal Coordinatore didattico e tratta argomenti esclusivamente inerenti al singolo settore.**

### **Art. 11 Competenze**

Il Collegio dei docenti

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In particolare:

- a) **elabora** il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dalla Legge e dagli ordinamenti propri dell'Istituto;
- b) **cura** la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo e dal P.O.F.;
- c) **delibera**, su proposta del Coordinatore didattico, i criteri per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e del calendario scolastico e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto del parere del Consiglio di Istituto e della normativa sull'autonomia;
- d) **elabora** i criteri per la valutazione del comportamento degli alunni;
- e) **valuta periodicamente** l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo eventualmente opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- f) **provvede all'adozione** dei libri di testo, sentito il Consiglio di classe;
- g) **adotta e promuove** iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- h) **promuove** iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;

- i) **elegge** i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con votazione segreta;
- j) **esamina**, allo scopo di individuare le modalità per ogni possibile recupero, i casi di disagio scolastico o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento;
- k) **tiene conto**, nell'adottare le proprie deliberazioni, delle eventuali proposte e dei pareri dei Consigli di classe.

## **ASSEMBLEE DEI GENITORI**

### **Art. 12 Assemblee dei genitori**

I genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto, si svolgono nei locali della scuola, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario dello svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati con il Coordinatore didattico.

L'assemblea di classe è convocata dal coordinatore didattico all'inizio dell'anno scolastico o su richiesta dei genitori rappresentanti o del 30 % dei genitori della classe. All'inizio dell'anno l'assemblea di classe provvede all'elezione dei propri rappresentanti (due per ogni classe dei tre settori) e alla nomina di un rappresentante per il Consiglio di Istituto tra i due eletti.

L'assemblea di istituto è convocata dal Coordinatore didattico o su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori del settore interessato. I Coordinatori didattici, esaminate le predette richieste e previo esame dell'ordine del giorno proposto, procede alla convocazione.

L'assemblea di classe è presieduta dal docente coordinatore di classe o dagli insegnanti prevalenti per la Scuola primaria, che nominano come Segretario verbalizzatore uno dei rappresentanti dei genitori.

L'assemblea di istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio di istituto affiancato da un Segretario scelto in seno al Comitato dei genitori.

All'assemblea di classe e di istituto possono partecipare gli insegnanti rispettivamente di classe o di istituto.

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto un breve verbale con indicazione dell'o.d.g., della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte. Copia del verbale dovrà essere depositata presso l'Ufficio del Coordinatore didattico.

## **ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI (per la Scuola Secondaria di Secondo grado)**

### **Art.13 Diritto di Assemblea**

Gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla base dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

Art. 14 Assemblee studentesche e Comitato studentesco.

Le Assemblee studentesche nella scuola secondaria di secondo grado costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale, civile e religiosa degli studenti.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. I rappresentanti di classe, unitamente al rappresentante nel Consiglio di Istituto, costituiscono il **Comitato degli studenti**, che potrà designare democraticamente tra i suoi membri un coordinatore.

Tutti i rappresentanti vengono eletti nelle rispettive assemblee di classe in numero di due per il Consiglio di classe; contemporaneamente dovrà essere individuato un candidato per l'elezione del rappresentante in Consiglio di Istituto. Lo stesso verrà eletto dai rappresentanti di tutte le classi.

Il Coordinatore didattico controlla le attività delle assemblee, dei rappresentanti degli studenti e del Comitato, e le autorizza se ritenute compatibili con le esigenze didattiche e conformi alle finalità sopra specificate. Ogni eventuale spesa attinente a tali attività è di esclusiva competenza del Coordinatore didattico in accordo con le indicazioni generali del Consiglio di Istituto.

E' consentito, previa autorizzazione del Coordinatore didattico, lo svolgimento di due Assemblee di Istituto per periodo e una di classe ogni mese, nel limite, le prime di dodici ore complessive, la seconda di un'ora. L'orario, comunque, sarà concordato con il Coordinatore didattico. In orario extra-scolastico potranno essere tenute altre assemblee, sempre in accordo con il Coordinatore.

L'Assemblea di classe non può svolgersi lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.

Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di tematiche sociali, culturali, artistiche e scientifiche, indicati dagli studenti, unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Coordinatore didattico.

All'Assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Coordinatore o a un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino, oltre a quelli coinvolti nell'orario di lezione (presenti necessariamente per l'obbligo di sorveglianza).

Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di attività didattica.

### **Art. 15 Funzionamento delle Assemblee studentesche**

L'Assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato degli Studenti o su richiesta del 20% degli studenti.

La richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Coordinatore didattico almeno 10 giorni prima della data di convocazione della stessa.

E' dovere del Comitato o dei responsabili dell'organizzazione dell'Assemblea, che gli studenti dovranno necessariamente individuare, e ai quali spetterà anche la verbalizzazione della riunione, garantirne lo svolgimento democratico e rispettoso dei diritti di tutti i partecipanti.

L'Assemblea di classe è presieduta dai Rappresentanti di classe, che si impegneranno a verbalizzare i contenuti della riunione. Spetta ad essi inoltre chiederne l'autorizzazione al Coordinatore didattico almeno cinque giorni prima del suo svolgimento, presentando per iscritto l'o.d.g. con l'autorizzazione del docente della disciplina in orario e del docente Coordinatore di classe.

Il Coordinatore didattico ha potere di intervento nel caso di violazione del Regolamento scolastico o in caso di constatata impossibilità di ordinato e appropriato svolgimento delle Assemblee.

## **ESERCIZIO DEL VOTO**

### **Art. 16 Elettorato attivo**

L'elettorato attivo spetta a ciascun componente delle rispettive categorie partecipanti ai diversi organi della scuola: genitori, docenti, non docenti e, per il Liceo, studenti.

L'appartenenza a diversi settori (primaria, secondaria di primo e secondo grado) e categorie della scuola conferisce il diritto di voto nell'ambito di ciascun ordine di scuola e categoria.

### **Art. 17 Elettorato passivo**

Tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, i genitori e il personale non docente possono essere eletti negli organi collegiali.

Tutti i rappresentanti eletti uscenti sono rieleggibili, a meno che non siano venuti meno i requisiti di eleggibilità.

### **Art. 18 Svolgimento delle elezioni**

I rappresentanti dei Genitori vengono eletti per scrutinio segreto sulla base dell'elenco dei Genitori, distinti per classe, predisposto dalla Segreteria della Scuola. Tutti i Genitori sono al tempo stesso elettori e candidati.

Risultano eletti i Genitori che al primo e secondo scrutinio raggiungono la maggioranza assoluta o, al terzo, la maggioranza relativa dei presenti.

Per la validità dell'elezione è necessaria la rappresentanza di almeno due terzi degli alunni; qualora fosse necessaria una seconda convocazione, si procede alla votazione con qualsiasi numero di presenti.

Le preferenze devono essere espresse nel numero di due per il Liceo, due per la Secondaria di Primo grado, due per la Scuola Primaria.

I Rappresentanti degli studenti del liceo sono eletti dagli alunni all'interno di ogni classe secondo le modalità previste per i Rappresentanti dei Genitori.

## **NORME FINALI**

### **ART. 19 Interpretazione, integrazione e modifica del Regolamento**

In caso di dubbi di interpretazione di qualche punto del presente regolamento o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni, integrazioni ed eventuali modifiche è il Collegio dei Docenti sentito il Consiglio di Istituto.

### **Art. 20 Vigore del presente Regolamento**

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione ed entra in vigore dall'anno scolastico 2013-2014.